



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GALBIATI	RUGGERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DOVERE	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROSSINI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /2016  
depositato il 20/04/2016

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 0972016/ TRIB.LOCALI 2016  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA  
difeso da:

VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00189 ROMA

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 0972016 TRIB.LOCALI 2016  
contro:  
CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA  
difeso da:  
CAMMARANO GAETANO  
PIAZZA GRAMSCI 22 00041 ALBANO LAZIALE

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 5935/2016

UDIENZA DEL

01/12/2017 ore 10:00

N°

292/18

PRONUNCIATA IL:

01 DIC. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

05 GEN. 2018

Il Segretario

## RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento indicato in epigrafe con la quale il Equitalia Sud s.p.a., quale agente della riscossione per il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, richiede il pagamento di euro \_\_\_\_\_,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2016.

Il ricorrente contesta di essere tenuto al pagamento del contributo consortile perché l'immobile del quale è proprietario ricade nel territorio del Comune di Anzio e quindi non può rientrare nell'area del predetto Consorzio, costituito dal Comune di Pomezia e confinante con il Comune di Anzio.

2. Con atto depositato il 21.10.2016 si è costituita in giudizio Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. deducendo la regolarità della notifica della cartella impugnata e comunque la sopraggiunta sanatoria di eventuali vizi, determinata dalla presentazione del ricorso; la improcedibilità del ricorso per non essere stato rispettato il termine di novanta giorni dalla notifica del reclamo previsto dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546/92; la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i rilievi che attengono al merito della pretesa sicchè richiede che in caso di accoglimento del ricorso venga onerato l'ente impositore da questa Commissione di sospendere il titolo.

3. Si è costituito il Consorzio Lido dei Pini Lupetta deducendo l'infondatezza del ricorso che sarebbe basato su un erroneo postulato, ovvero che la circostanza dell'essere l'immobile collocato nel territorio del Comune di Anzio implichi l'estraneità all'area consortile. Si asserisce, al contrario, che come accertato con perizia tecnica del geom. \_\_\_\_\_, la planimetria originale che raffigura il perimetro descritto dall'art. 3 dello Statuto del Consorzio mostra che in esso vi è un lembo di territorio del Comune di Anzio, raggiungibile solo percorrendo la viabilità consortile, usufruendo anche di tutti gli altri servizi forniti dal consorzio; l'immobile del ricorrente fa parte della superficie consortile ed è accessibile unicamente dal territorio del Comune di Ardea attraverso strada facente parte del Consorzio; secondo l'art. 4 dello Statuto del Consorzio - che, come accertato dal Consiglio di Stato è ente pubblico ed è consorzio obbligatorio - non è possibile recedere dal consorzio; inoltre, il ricorrente ha regolarmente corrisposto il contributo negli anni precedenti al 2016.

Si chiede la riunione del presente procedimento con altro, n. \_\_\_\_\_ /2014, pendente dinanzi alla sez. 12 di questa CTP.

4. Il 9.10.2017 il ricorrente ha depositato perizia dell'arch. \_\_\_\_\_.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

RP

5. Preliminarmente va reso esplicito che la richiesta di riunione del presente ad altro procedimento ha trovato nella pronuncia delle decisione della CTP un dirimente motivo di superamento.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. In primo luogo va rilevato come il ricorso sia tempestivo e come esso possa legittimamente avere ad oggetto il merito della pretesa dell'ente, trattandosi del primo atto con il quale è stato richiesto il pagamento del contributo consortile per l'anno 2016 (come si evince dall'atto impugnato). Inoltre, non ricorre alcuna improcedibilità dello stesso per non essere stato esperita preliminarmente la procedura del reclamo di cui all'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992; è sufficiente rammentare che essa trova applicazione unicamente nel caso di atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

6.2. Il ricorso è infondato giacchè l'opponente non ha contrastato il fondamentale assunto del Consorzio resistente, ovvero che già nella planimetria originale alla quale faceva riferimento l'art. 3 dello Statuto del Consorzio sin dalla costituzione dello stesso fosse incluso nel territorio del Consorzio anche la piccola area ove insiste la proprietà oggi del . A tale difesa, attestata sulle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico del Consorzio e nota al ricorrente - avendo dato atto il consulente di questo di averne avuto visione -, il ha opposto nuovamente il testo dell'art. 3 dello Statuto, dal quale risulterebbe che l'area consortile confina con quella del Comune di Anzio. Ma l'interpretazione data dal ricorrente all'art. 3 non è la sola possibile; e, soprattutto, assume valore prevalente la delimitazione grafica del territorio in considerazione. Su tale evidenza, come si è già scritto, il ricorrente nulla osserva, preferendo insistere sulla appartenenza del proprio immobile al Comune di Anzio. Significativo, al riguardo, è che le affermazioni del consulente non facciano mai riferimento a quella planimetria, preferendo prendere in considerazione la planimetria pubblicata sul sito del Consorzio. Peraltro, anche a ritenere che essa si proprio quella formata al tempo della costituzione del Consorzio, risulta singolare che il consulente la giudichi difforme dall'atto costitutivo del Consorzio "in quanto (quest'ultimo: ndr) non contempla l'appartenenza del Consorzio al Comune di Anzio". Una palese petizione di principio.

7. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in 150,00 euro per ciascuna di esse.




**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio alle parti resistenti, liquidate in 150,00 euro per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.12.2017.

Il Componente Relatore  
Salvatore Dovere



Il Presidente  
Ruggero Galbiati

